



# **COMUNE DI TAURIANOVA**

(Provincia di Reggio Calabria)

-----

## ***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA***

(Art. 93, commi da *7-bis* a *7-quater*, del «Codice dei contratti» approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.)

# INDICE

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1.1 - Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 - Determinazione dell'incentivo
- Art. 1.4 - Limiti di importo all'incentivo per la progettazione
- Art. 1.5 - Conferimento degli incarichi

## **TITOLO II - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

- Art. 2.1 - Ripartizione verticale
- Art. 2.2 - Prestazioni parziali
- Art. 2.3 - Ripartizione orizzontale
- Art. 2.4 - Incarichi collegiali con tecnici esterni
- Art. 2.5 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti
- Art. 2.6 - Collaudi
- Art. 2.7 - Disposizioni di salvaguardia

## **TITOLO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'**

- Art. 3.1 - Termini per le prestazioni
- Art. 3.2 - Ritardato adempimento delle prestazioni
- Art. 3.3 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni
- Art. 3.4 - Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici
- Art. 3.5 - Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE**

- Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche

## **TITOLO V - ALTRI ONERI**

- Art. 5.1 - Spese
- Art. 5.2 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali
- Art. 5.3 - Oneri per la copertura assicurativa

## **TITOLO VI - QUOTE RESIDUALI DELL'INCENTIVO**

- Art. 6.1 - Utilizzazione dei fondi specifici
- Art. 6.2 - Utilizzazione dei fondi sopravvenuti

## **TITOLO VII - NORME FINALI**

- Art. 7.1 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
- Art. 7.2 - Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future
- Art. 7.3 - Entrata in vigore del regolamento

- Allegati:** Tabella 1 - Ripartizione verticale dell'incentivo per incarichi minori(articolo 2.1, comma 1°)  
Tabella 2 - Termini per la progettazione (articolo 3.1, comma 2°)

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1.1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito del presente regolamento semplicemente «Codice»), e s.m.i..
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo previsto dal comma 1, per le prestazioni tecniche di cui all'articolo 252, comma 2 e 215 del d.P.R. n. 207 del 2010, svolte efficacemente e utilmente all'interno della struttura tecnica dell'ente .
3. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dalla struttura tecnica dell'ente.

### **Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni**

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice, descritto all'articolo 3, commi 7, 8 e 11, dello stesso Codice; per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93 del Codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93, ad esclusione delle attività di manutenzione.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica esclusivamente su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Codice, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 500.000 euro se puntuali e a 1.000.000 di euro se a rete e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente e non prevedano procedure espropriative che non siano già definite. Ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se rilasciata dalla stazione appaltante in forza di delega, è considerato atto di assenso interno all'amministrazione. Ai fini della presente disposizione il parere di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), del testo unico in materia edilizia approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, se sostituito da certificazione del progettista, è considerato atto di assenso interno all'amministrazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni circa il contenuto progettuale dei lavori di restauro e risanamento conservativo, ovvero dei progetti di lavori destinati ad essere appaltati o concessi con uno o più livelli di progettazione posti a carico dei concorrenti o degli aggiudicatari, o che

comunque non necessitano, per disposizione normativa, di uno o più livelli di progettazione.

4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e al procedimento di approvazione e, qualora la progettazione sia stata effettuata all'interno dell'ente, non siano imputabili al progettista.

### **Art. 1.3 - Determinazione dell'incentivo**

1. L'incentivo è stabilito nella misura del 2% (due per cento), calcolato sull'importo dei lavori posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, anche in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali riconducibili a quelle di cui all'articolo 1.1, comma 1. In ogni caso gli importi sono considerati al netto:
  - a) delle somme a disposizione diverse da quelle di cui al primo periodo dell'alinea.
  - b) dell'I.V.A.;
  - c) nei casi di appalto integrato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), delle spese tecniche anche se queste costituiscono una parte degli importi a base di gara.
2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1:
  - a) per l'80% (ottanta per cento) è ripartito tra il personale ai sensi del Titolo II del presente regolamento, ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale, che non concorre alla ripartizione;
  - b) per il 20% (venti per cento) è destinato alle finalità di cui al Titolo VI.
3. La quota di incentivo relativa alle fasi di progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. L'incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante suscettibili di un nuovo CUP o di un nuovo CIG, non causati da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.
4. L'incentivo relativo alle fasi di esecuzione (direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e collaudi) è calcolato sull'importo delle liquidazioni e dei collaudi, incrementato degli importi riconosciuti a titolo risarcitorio, purché l'importo complessivo sul quale è calcolata la stessa percentuale non sia superiore a quello di cui al comma 1.
5. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo per le prestazioni tecniche affidate all'interno dell'ente, comprensive degli oneri di cui al comma 6, sono previste nel quadro economico dei singoli interventi, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.
6. Tutti gli oneri previdenziali e assistenziali connessi alle erogazioni e a carico

dell'amministrazione, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di incentivo di cui al comma 1.

#### **Art. 1.4 - Limiti all'incentivo**

1. L'importo dell'incentivo di cui all'articolo 1.3, comma 2, lettera a), limitatamente alla quota corrisposta al singolo dipendente, nel corso dell'anno non può superare il 50% (cinquanta per cento) dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. Al limite di cui al comma 1 concorrono gli importi dell'incentivo corrisposto da amministrazioni diverse da quelle nel quale è inquadrato il dipendente, corrisposti nel medesimo anno.
3. Sono vietati, al fine di eludere o superare il limite di cui ai commi 1 e 2:
  - a) il frazionamento dell'incentivo in fase di determinazione o in fase di corresponsione;
  - b) l'anticipazione o il differimento della corresponsione, in tutto o in parte, dell'incentivo, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 1.5 - Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del dirigente o del funzionario Responsabile del servizio tecnico, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi esecutivi.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati, nel documento preliminare alla progettazione o in altro provvedimento efficace ed esecutivo, sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente si intendono automaticamente conferiti salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno; in tal caso il Responsabile del servizio tecnico si limita ad emanare le indicazioni di cui al comma 3.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 90, comma 4, del Codice.
4. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico in ogni momento.
5. Qualora il Responsabile del servizio tecnico sia direttamente interessato all'affidamento, l'efficacia dell'atto di conferimento può essere sospesa dal dirigente che gerarchicamente sovrintende al responsabile dell'ufficio o, in mancanza di questi, dal Sindaco o, per esso, dal Segretario comunale, qualora sia ritenuto che l'incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei compiti dell'ufficio; nei 15 (quindici) giorni successivi alla sospensione la Giunta comunale può provvedere ai sensi del comma 4; trascorso tale termine

senza diversa determinazione, cessa ogni sospensione e l'atto di conferimento svolge i suoi effetti esecutivi.

6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Responsabile del servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività oggetto delle prestazioni, anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti. Tale elenco può essere modificato o integrato in ogni momento con la medesima procedura.
7. Il personale incaricato delle prestazioni e quello comunque interessato al progetto, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

## **TITOLO II - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

### **Art. 2.1 - Ripartizione verticale**

1. La ripartizione verticale dell'incentivo con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Nel silenzio del provvedimento di cui al comma 1, per lavori:
  - a) di importo fino a 1 milione di euro, trova applicazione la ripartizione di cui alla tabella 1, allegata al presente regolamento;
  - b) per lavori di importo superiore alla soglia di cui alla lettera a), si fa riferimento ai coefficienti «Q» della tavola «Z-2» allegata al decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, detraendo dal totale dell'incentivo la quota spettante al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 2.3, comma 1, lettera a), e quella spettante al collaudatore ai sensi dell'articolo 2.6, comma 1. In altre parole è calcolato il corrispettivo secondo quanto previsto dalle tavole «Z-1» e «Z-2» allegate al predetto decreto, tutti gli importi parziali sono riparametrati sostituendo all'importo del corrispettivo risultante l'importo totale teorico dell'incentivo nella misura dell'80% (ottante per cento) del 2% (due per cento).
3. Su proposta del Responsabile unico del procedimento e con l'accordo unanime del personale coinvolto, i metodi alternativi di determinazione dell'incentivo di cui al comma 2, lettera a) o lettera b), possono essere applicati a prescindere dalla soglia di cui allo stesso comma 2, let. a).
4. L'eventuale ulteriore ripartizione dell'incentivo per le prestazioni elementari relative al lavoro pubblico, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento, unitamente all'atto di conferimento di cui all'articolo 1.5, comma 3; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al contributo individuale al raggiungimento del risultato.

### **Art. 2.2 - Prestazioni parziali**

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 92, comma 5, del Codice, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a tecnici esterni, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dell'articolo 2.1, commi 1 e 2.
2. Le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie; esse possono essere destinate immediatamente ad altre finalità, compatibilmente con le disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 267 del

2000.

3. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'articolo 2.1, sono riferite alla quota di cui al comma 1.
4. Qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5, l'incentivo viene adeguato con le modalità di cui al comma 1.
5. Quando la struttura interna dell'ente svolge tutte le prestazioni di cui alla stessa tabella, ancorché in seguito all'ampliamento o all'estensione dell'incarico già affidato in forma parziale per alcune di esse; in tal caso la quota di incentivo è stabilita nella misura intera, qualora sia effettuato anche il collaudo, nel rispetto delle incompatibilità di cui all'articolo 141, comma 5, del Codice.

### **Art. 2.3 - Ripartizione orizzontale**

1. La quota di incentivo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:
  - a) il 25% (venticinque per cento) al responsabile unico del procedimento, in coerenza con la tabella B6 allegata al decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001;
  - b) il 75% (settantacinque per cento) al personale che cura la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e i collaudi, ed è suddiviso come segue:
    - b.1) il 60% (sessanta per cento) al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori, di coordinatori per la sicurezza in cantiere, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella 1;
    - b.2) il 10% (dieci per cento) al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;
    - b.3) il 5% (cinque per cento) ai collaboratori diversi, comunque appartenenti o aggregati all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o l'attuazione delle prestazioni.
2. Qualora l'incarico sia affidato integralmente a tecnici esterni, al responsabile unico del procedimento, l'incentivo è riconosciuto nelle seguenti misure:
  - a) il 25% (venticinque per cento) per lavori appaltati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera a);
  - b) il 30% (trenta per cento) per lavori appaltati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b);
  - c) il 35% (trentacinque per cento) per lavori appaltati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera



c);

d) il 40% (quaranta per cento) per lavori affidati ai sensi degli articoli 143, 153, 160-bis e 160-ter del Codice dei contratti.

3. Qualora l'incarico sia affidato parzialmente a tecnici esterni e parzialmente all'ufficio tecnico dell'amministrazione, al responsabile unico del procedimento è riconosciuto un incentivo pari alla somma degli importi risultanti:

a) dall'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, lettera a), alla quota di incentivo spettante alla struttura tecnica dell'amministrazione calcolata sulla base di cui all'articolo 2.1;

b) dall'applicazione dell'aliquota di cui al comma 2, alla rimanente quota di incentivo, non corrisposto alla struttura tecnica dell'amministrazione in quanto corrispondente alle prestazioni affidate a tecnici esterni.

4. I destinatari dell'incentivo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.

5. Qualora il responsabile unico del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

6. Qualora il responsabile unico del procedimento non abbia diritto all'incentivo in quanto inquadrato tra le figure dirigenziali, la relativa quota è ripartita tra il resto del personale nelle proporzioni di cui al comma 1, lettera b).

#### **Art. 2.4 - Incarichi collegiali con tecnici esterni**

1. Sono ammessi incarichi collegiali affidati congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a tecnici esterni; sono equiparati ai tecnici esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali e possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con tecnici esterni, l'incentivo, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto in proporzione alle prestazioni svolte dal personale interno e il risultato finale è maggiorato del 20% (venti per cento); in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti all'incentivo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota ridotta e rettificata ai sensi del presente comma.

3. In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale, l'onorario dei tecnici esterni, da determinare con apposito contratto disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto della misura percentuale di incidenza delle prestazioni attribuite agli uffici dell'amministrazione ai sensi del comma 2.

4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e individuabili in applicazione dell'articolo 2.1, comma 2.

#### **Art. 2.5 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti**

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico sia di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, l'incentivo è dovuto in quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa e qualora si tratti di enti locali, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbiano disposizioni interne incompatibili col presente comma, o non conformi al principio di reciprocità la quota di competenza di questa amministrazione, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, l'incentivo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

#### **Art. 2.6 - Collaudo**

1. L'affidamento al personale interno del collaudo di cui all'articolo 141 del Codice, sempre che lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico, nel rispetto delle incompatibilità di cui al comma 5 della norma citata, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto calcolata con una delle modalità di cui all'articolo 2.1, comma 2.

### **Art. 2.7 - Disposizione di salvaguardia**

1. In ragione dei principi di autonomia contrattuale, con l'assenso esplicito dei diretti destinatari dell'incentivo, per singoli e specifici interventi, l'aliquota di cui all'articolo 1.3, comma 1, può essere ridotta o rinunciata in tutto o in parte. Dell'assenso alla riduzione o alla rinuncia deve essere dato atto esplicitamente in uno degli atti di cui all'articolo 1.5, commi 1, 2 3.
2. Si applicano in ogni caso gli articoli 2.1, comma 4, e 2.3, comma 3.
3. La riduzione di cui al comma 1 deve tener fermo la ripartizione percentuale di cui all'articolo 1.3, comma 2, tra la quota da distribuire di cui all'articolo 93, comma 7-ter del Codice e la quota destinata alle dotazioni strumentali di cui al comma 7-quater della sessa norma.

## **TITOLO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'**

### **Art. 3.1 - Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1, si applicano i termini eventualmente già indicati nel documento preliminare alla progettazione e, in assenza anche di questi, si applicano i termini previsti dalla tabella 2, allegata al regolamento.
3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal responsabile del procedimento per proroghe fino al 20% (venti per cento) del termine originario, con arrotondamento in eccesso ad un giorno, dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.
4. Tutti i termini sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
6. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

### **Art. 3.2 - Ritardato adempimento delle prestazioni**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:
  - a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
  - b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
  - c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
  - d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio

dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto per il quale si è verificato il ritardo;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.

2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Le penalità di cui al comma 1 sono applicate integralmente anche se la responsabilità del ritardo sia imputabile solo ad una parte della struttura tecnica coinvolta.
4. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo dell'incentivo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

### **Art. 3.3 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni**

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
  - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
  - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
  - c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per

l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;

d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.

2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

3. Le penalità di cui al comma 1 sono applicate integralmente anche se la responsabilità degli errori o delle omissioni sia imputabile solo ad una parte della struttura tecnica coinvolta.

4. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

5. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore alla quota di incentivo spettante.

#### **Art. 3.4 - Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio, preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

2. Gli importi dell'incentivo relativi alle prestazioni sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;

b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e

i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente e comunque entro 30 giorni dall'esecutività della relativa deliberazione;

c) per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla sua approvazione;

d) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;

e) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per la direzione dei lavori, entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

f) per il collaudo, entro 120 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.

3. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.

4. Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 150.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni eseguite è effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'ultimo dei termini di cui al comma 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.

5. Per gli appalti la cui durata è superiore all'anno, l'incentivo relativo alle prestazioni di cui al comma 2, lettera e), può essere liquidato, pro quota, in relazione all'avanzamento dei lavori o in relazione alla scadenza del singolo esercizio finanziario.

6. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

### **Art. 3.5 - Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo**

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.4, comma 2, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o di diritto sopravvenuto, la liquidazione dell'incentivo maturato è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.

2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.4, comma 2, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari dell'incentivo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se

intenda o meno continuare nell'attuazione; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio per almeno 15 (quindici) giorni, l'incarico è sospeso.

4. Qualora i destinatari dell'incentivo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare la liquidazione e il pagamento.
6. In sede di liquidazione l'amministrazione provvede a trattenere gli importi relativi agli oneri a proprio carico di cui all'articolo 1.3, comma 6.



## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati**

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.5, comma 3 che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione dell'ente e della struttura di appartenenza o altra indicazione che identifichi l'articolazione amministrativa pertinente (assessorato, dipartimento, servizio, settore, unità operativa ecc.).

### **Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati**

1. Il progetto resta sempre nella piena proprietà e disponibilità dell'amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Le condizioni di accettazione cui ai commi 2 e 3 devono essere esternalizzate in forma scritta. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

### **Art. 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche**

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, il documento preliminare alla progettazione, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, la redazione dei piani economico-finanziari e le attività di supporto al responsabile unico del procedimento, comunque definite o articolate, qualora non rientrino

specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico o per qualunque altro motivo sia ritenuto opportuno l'affidamento esterno.

3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, l'incentivo per la progettazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza.

## **TITOLO V - ALTRI ONERI**

### **Art. 5.1 - Spese**

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni di cui al presente regolamento. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.5, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

### **Art. 5.2 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali**

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del Codice o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
  - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
  - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
  - c) il dipendente perda i requisiti necessari alla predetta iscrizione;
  - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 4;
  - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi

dell'evento.

4. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis, 58-bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui al comma 1 sono a carico dello stesso dipendente.

### **Art. 5.3 - Oneri per la copertura assicurativa**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Codice, e dell'articolo 270 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, devono munirsi di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), e comma 6, del Codice. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10 per cento per cento del costo di costruzione dell'opera progettata.
2. L'amministrazione, con il primo atto di liquidazione dell'incentivo, provvede a rimborsare al dipendente o ai dipendenti che hanno sottoscritto il progetto esecutivo, l'intero importo del premio da questi sostenuto o da sostenere, per la stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo. L'importo dei premi non incide sull'incentivo.
3. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.
4. L'eventuale assenza dell'assicurazione deve essere annotata in sede di validazione e, così come il suo venir meno nel corso dei lavori, causa la perdita della quota dell'incentivo, o il suo recupero per la parte eventualmente già liquidata, per la parte relativa ai progettisti inadempienti.
5. L'amministrazione può convenzionarsi con uno o più soggetti abilitati nel ramo assicurazioni, al fine di ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili della progettazione esecutiva, fermo restando che questi ultimi possono presentare in ogni caso una propria proposta di contratto assicurativo.
6. In caso di incarichi collegiali con tecnici esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché i tecnici esterni siano muniti a loro volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, il rimborso della quota di un terzo del costo della polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.
7. Per ogni altra disposizione, per i requisiti del soggetto assicuratore e per quant'altro non previsto, si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni richieste ai progettisti esterni.

## **TITOLO VI - QUOTE RESIDUALI DELL'INCENTIVO**

### **Art. 6.1 - Utilizzazione dei fondi specifici**

1. La quota di incentivo di cui all'articolo 1.3, comma 2, lettera b), è destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il responsabile del Servizio tecnico formula una proposta di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elencando:
  - a) le singole destinazioni;
  - b) l'ordine di priorità;
  - c) la relativa spesa stimata, sulla base delle disponibilità dell'anno precedente e, se prevedibili sufficientemente apprezzabili, ma in modo distinto dalle prime, anche quelle dell'anno in corso;
  - d) l'ufficio competente a disporre la spesa.
3. L'elenco è reso disponibile a tutti gli uffici nei quali l'ente è articolato. Qualunque dipendente può presentare osservazioni o proposte di modifica entro 15 (quindici) giorni.
4. Sulle proposte di modifica decide lo stesso Responsabile del servizio entro i successivi 15 (quindici) giorni; l'esito delle decisioni sotto forma dell'elenco riformulato, è reso disponibile a tutti gli uffici.
5. Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni gli uffici competenti possono disporre gli acquisti e le spese previste in elenco, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto dell'ordine di priorità.
6. Eventuali modifiche all'elenco in corso di anno, su richieste specifiche o per la variazione dei fondi disponibili, seguono la medesima procedura, salvo che costituiscano avveramento delle entrate previste.

### **Art. 6.2 - Utilizzazione dei fondi sopravvenuti**

1. Gli importi di cui all'articolo 6.1 sono rimpinguati con gli importi delle penalità costituite dalla mancata erogazione o dalla ripetizione di parte dell'incentivo, ai sensi degli articoli 3.2 e 3.3

## **TITOLO VII - NORME FINALI**

### **Art. 7.1 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento**

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile del Servizio tecnico redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:
  - a) indicazione delle prestazioni i progetti affidati nell'anno precedente, con l'importo dei lavori;
  - b) l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la sua ripartizione e la denominazione dei destinatari percipienti;
  - c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico;
  - d) le modalità di impiego dei fondi di cui al Titolo VI.
2. La relazione è atto pubblico liberamente consultabile da tutti i cittadini.
3. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'ente.
4. Nella formazione del bilancio di previsione il Responsabile del Servizio tecnico deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto dell'incentivo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

### **Art. 7.2 - Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future**

1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche alle prestazioni prestate prima della sua entrata in vigore, a condizione che le relative quote di incentivo non siano state ancora definite o ripartite. Per prestazioni concluse si intendono quelle il cui adempimento finale è stato cristallizzato in un provvedimento amministrativo, in un atto interno all'amministrazione, o depositato ufficialmente presso l'ufficio pertinente della stessa amministrazione o presso uffici di altre amministrazioni.
2. Qualora l'incentivo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non sia stato liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
3. Qualora le aliquote percentuali di cui all'articolo 1.3, comma 1, o comma 2, fossero modificate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

### **Art. 7.3 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con cui viene

approvato.

2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

## ALLEGATI

### TABELLA 1

RIPARTIZIONE VERTICALE DELL'INCENTIVO (art. 2.1, comma 1, art. 2.2, comma 1)

Lavori fino a 1.000.000 di euro Con solo collaudo finale		Incidenze (in %)						in %	
		livelli progettuali			Coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008		Direzione dei lavori	TOTALE DELLE PRESTAZIONI	Collaudo finale
		preliminare	definitivo	esecutivo	In fase di progettazione (articolo 91)	In fase di esecuzione (articolo 92)			
Tipologia di lavori:	prestazioni:								
<i>Soggetti al coordinamento d.lgs. n. 81 del 2008</i>									
Altri lavori	parziali	8	20	18	4	20	24	94	6
<i>Esenti dal coordinamento d.lgs. n. 81 del 208</i>									
Altri lavori	parziali	15	25	25	--	--	30	95	5

Lavori fino a 1.000.000 di euro Con collaudo in corso d'opera e finale		Incidenze (in %)						in %	
		livelli progettuali			Coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008		Direzione dei lavori	TOTALE DELLE PRESTAZIONI	Collaudo in corso d'opera e collaudo finale
		preliminare	definitivo	esecutivo	In fase di progettazione (articolo 91)	In fase di esecuzione (articolo 92)			
Tipologia di lavori:	prestazioni:								
<i>Soggetti al coordinamento d.lgs. n. 81 del 2008</i>									
Altri lavori	parziali	8	19	17	04	19	23	90	10
<i>Esenti dal coordinamento d.lgs. n. 81 del 208</i>									
Altri lavori	parziali	14	25	24	--	--	29	92	8

La somma delle incidenze percentuali delle prestazioni svolte deve essere sempre moltiplicata per l'aliquota corrispondente all'80% del 2% depurato dalla quota propria dovuta al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 2.3, comma 1, lettera a), secondo la formula:

$I = \text{somma} (i1 + i2 + in) \times 80\% \times (1-25\%) \times 2\% \times IL$  dove:

*I* è l'incentivo spettante

*i1 ...* sono le incidenze percentuali delle singole prestazioni

25% è la quota spettante al RUP ai sensi dell'articolo 2.3, comma 1, lettera a)

*IL* è l'importo dei lavori da considerare.

<b>Lavori superiori a 1.000.000 di euro</b>	
La ripartizione verticale avviene utilizzando i parametri «Q» rilevabili dalla tavola Z-2 allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143	



**TABELLA 2****TERMINI PER LA PROGETTAZIONE (art. 3.1, comma 2)**

	<i>preliminare</i>			<i>definitivo</i>			<i>definitivo ed esecutivo</i>			<i>esecutivo</i>		
	fino a 100.000	da 100.000 a 1 milione	oltre 1 milione	fino a 100.000	da 100.000 a 1 milione	oltre 1 milione	fino a 100.000	da 100.000 a 1 milione	oltre 1 milione	fino a 100.000	da 100.000 a 1 milione	oltre 1 milione
<b>I valori sono considerati in Euro</b>												
<b>I termini sono considerati in giorni</b>												
Altri lavori	15	25	35	30	50	60	40	60	80	30	40	50

**I termini di cui alla presente tabella sono moltiplicati per parametro «G» relativo al grado di complessità di cui alla tavola Z-1 allegata ad d.m. (giustizia) 31 ottobre 2013, n. 143 relativo alla categoria e destinazione dei lavori prevalenti tra quelli oggetto dell'incarico.**